



**Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale degli Affari Interni**

**Misure Cautelari Personali e  
Riparazione per Ingiusta Detenzione:  
dati anno 2021**

*Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47*



**Aggiornamento Aprile 2022**

## INDICE

### PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPITOLO	TITOLO	PAGINA
	<b>Introduzione</b>	3
<b>1</b>	<b>Metodologia del monitoraggio</b>	4
<b>2</b>	<b>Tipologia dei dati raccolti</b>	
2.1	Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi	5
2.2	Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate	5
2.3	Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti	7
<b>3</b>	<b>Analisi delle misure emesse nell'anno 2021</b>	
3.1	Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia	8
3.2	Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento	10
3.3	Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo	12
3.4	Analisi delle misure emesse: per area geografica e maggiori distretti	13
3.5	Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento	13
<b>4</b>	<b>Analisi delle misure emesse nell'anno 2021 nei procedimenti definiti nel medesimo anno</b>	
4.1	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti	15
4.2	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento	16
4.3	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura	
4.3.1	Provvedimenti per tipologia di misura emessa	19
4.3.2	Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)	20
4.3.3	Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena	21
4.3.4	Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo	21

### PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ENTITA' DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

CAPITOLO	TITOLO	PAGINA
	<b>Considerazioni introduttive</b>	22
<b>1</b>	Il monitoraggio dell'Ispettorato gen. del Ministero della Giustizia a. <b>i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione;</b> b. le ragioni di accoglimento delle domande	25 29
<b>2</b>	<b>L'entità delle riparazioni</b>	31
<b>3</b>	<b>Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi</b>	32

### CONCLUSIONI

35

### ALLEGATI

1) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2021: Italia

2) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2021: Distretti e Capoluoghi + Tribunali di Roma – Milano – Torino

# La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali e sulla Riparazione per ingiusta detenzione<sup>1</sup> (Legge 16 aprile 2015 n. 47)

## INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità*” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire *effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere*, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

La presente *Relazione* viene redatta ai sensi **dell’articolo 15 della legge sopra citata**: “*il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi*”.

Con l’**art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103**, ad integrazione della disposizione sopra citata, si è esteso l’obbligo di informativa ricomprendendovi anche “*i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi*”.

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all’obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Oltre alla trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari personali (Parte I), si è predisposta anche apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (Parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della *Relazione per l’anno 2017 – edizione aprile 2018*<sup>2</sup>. I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica *sedes materiae*.

---

<sup>1</sup> La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia

<sup>2</sup> Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero:  
-*Relazione per l’anno 2017* (edizione aprile 2018):  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?contentId=SPS112586&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS112586&previousPage=mg_1_12)

-*Relazione per l’anno 2020* (edizione aprile 2021):  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=1\\_2%282021%29&contentId=SPS331156&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=1_2%282021%29&contentId=SPS331156&previousPage=mg_1_12)

## PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

### 1) METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

Come detto, la legge n. 47 del 2015, all'art. 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere *“una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*.

A tal fine la Direzione Generale degli Affari Interni ha coinvolto nella rilevazione tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Deve rilevarsi come il SICP - *Sistema Informativo della Cognizione Penale*, attivato nel 2016, sia prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali, e non abbia finalità di natura statistica. Il perseguimento di queste ultime, in termini compatibili con la necessaria tempestività dell'informativa richiesta, risulta pertanto possibile solo se, e nella misura in cui, venga attuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del citato Sistema.

I Tribunali (sezioni del Giudice per le indagini preliminari – GIP nel prosieguo – e sezioni Dibattimentali) inviano, all'inizio di ogni anno, i dati relativi alle **misure cautelari personali coercitive emesse nell'anno precedente e annoverate nel Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale (artt. 280-286 bis)**; restano invece escluse dalla rilevazione le misure interdittive di cui al successivo Capo III.

I dati vengono estratti dalle cancellerie delle sezioni GIP e Dibattimentali tramite apposite *query* presenti sul SICP ed inviati al Ministero in formato *excel*, ove vengono successivamente elaborati e trasfusi, per ogni singolo ufficio, in dettagliati prospetti riepilogativi (i dati inviati dagli uffici in formato *excel* non sono infatti immediatamente fruibili, essendo costituiti da matrici alfanumeriche di grandi dimensioni).

## 2) TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI

### 2.1) MACRO VOCI EVIDENZIATE NEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI

I citati prospetti riepilogativi riportano oltre 160 dati numerici per singolo ufficio, raggruppati nelle due seguenti macro-voci:

1) **numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, suddivise per tipologia di misura**: è il dato numerico maggiormente significativo, che evidenzia il numero di ordinanze (da intendersi però “*ad personam*”) di misure cautelari personali emesse da ciascun ufficio nell'anno in esame (in questa Relazione è l'anno 2021), indipendentemente dall'anno di iscrizione del procedimento in cui sono contenute; è da osservare che tale numero non coincide con il numero delle persone “cautelate”, risultandone in genere superiore, essendo infatti possibile che ad una stessa persona venga applicata più di una misura cautelare nell'arco dell'anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti; è anche altresì possibile che identica evenienza si registri nell'ambito dello stesso procedimento e per la medesima misura, allorché vi sia la necessità di rinnovarla in più periodi dell'anno, od anche revocarla e sostituirla con altra più lieve o più gravosa (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 3):

2) **numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, nei procedimenti definiti nel medesimo anno (iscritti nel medesimo anno o iscritti in anni precedenti), suddivise per tipologia di misura e per tipo di provvedimento emesso**: questo dato numerico viene rilevato in specifico ossequio a quanto richiesto dall'art. 16 della legge e mira soprattutto ad evidenziare il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 4). Preme sottolineare che in tutta la Relazione, con il termine di ‘procedimenti definiti’ si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile

### 2.2) TIPOLOGIE DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE RILEVATE

Per ciò che riguarda le diverse tipologie di misure rilevate in dettaglio, sono state considerate le seguenti **11 misure** (per ciascuna viene riportato, a solo titolo esplicativo, il primo comma del corrispondente articolo del c.p.p.):

1) **art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio**: “*Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede*”;

2) **art. 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria**: “*Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria*”;

3) **art. 282 bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare**: “*Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede*”;

4) **art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:** “Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”. Appare qui strettamente necessario sottolineare che le misure emesse in base al citato art. 282 ter c.p.p. vengono rilevate in modo numericamente congiunto (non essendo possibile operarne una scissione nei registri informatizzati) alle **prescrizioni accessorie delle misure cautelari di cui all'art. 282 bis comma 1 emesse ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 282 bis c.p.p.:** “Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa...”;

5) **art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora:** “Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede”;

6) **art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora:** “Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale...” (con la presente Relazione, al contrario delle precedenti, si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse disposizioni dell'art. 283, in modo da avere un'informazione di maggiore dettaglio);

7) **art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):** “Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”;

8) **art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):** “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.” (anche per l'art. 284 c.p.p. si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse modalità di arresto domiciliare a disposizione del giudice, ossia con e senza il c.d. 'braccialetto elettronico');

9) **art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere:** “Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria”;

10) **art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri:** “Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano”;

11) **art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura:** “Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero...”

### **2.3) TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO DI EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI IVI CONTENUTE**

Per ciò che riguarda i provvedimenti di cui al punto 2) menzionato nel paragrafo 2.1, emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute, sono state considerate *le seguenti tipologie di condanna*:

- **provvedimenti di condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna definitiva con sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna non definitiva con sospensione condizionale della pena.**

Quindi, ad esempio, con riferimento all'anno 2021 in esame, sommando le misure emesse nei procedimenti contenenti i provvedimenti di cui alle citate 4 voci, si ottiene il totale delle misure emesse nel 2021 nei procedimenti definiti con condanna nel 2021.

In linea generale e salvo casi particolari, il giudice non dovrebbe emettere le misure cautelari custodiali degli arresti domiciliari e del carcere in quei procedimenti ove ritenga possa essere concessa, con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena (ex art. 275, comma 2 bis, c.p.p.); tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, vi sono molteplici casi in cui tale norma non sembra essere stata osservata.

Per ciò che riguarda *le restanti tipologie di provvedimenti*, ossia di *assoluzione o di altro tipo*, abbiamo:

- **provvedimenti di assoluzione definitiva,**
- **provvedimenti di assoluzione non definitiva,**
- **provvedimenti di altro tipo (definitivo e non definitivo) rientranti nelle categorie di proscioglimento a vario titolo ex articoli 129 (Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) – 425 (Sentenza di non luogo a procedere) – 469 (Proscioglimento prima del dibattimento) – 529 (Sentenza di non doversi procedere) – 531 (Dichiarazione di estinzione del reato) c.p.p.**

Restano, invece, escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, modalità definitoria non di interesse in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

### 3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2021

#### 3.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: ITALIA

La percentuale di risposta dei Tribunali (sezioni GIP e sezioni dibattimentali) interessati al monitoraggio dei dati dell'anno 2021 è stata del 70% e può comunque considerarsi ben significativa. Infatti, hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali ed inoltre i dati degli uffici non rispondenti più significativi sono stati stimati.

Si riportano nel seguente schema i dati conteggiati a livello nazionale per l'anno 2021 insieme a quelli del triennio precedente, ove sono state effettuate alcune stime al fine di rendere maggiormente confrontabili i dati delle quattro annualità:

#### SCHEMA 1 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA

<b>TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE</b>	<b>Anno 2021 (*)</b>	<b>Anno 2020 (*)</b>	<b>Anno 2019 (**)</b>	<b>Anno 2018 (***)</b>
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	54	60	109	101
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	12.816	11.642	14.204	14.503
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3.181	3.392	3.606 (**)	3.158
Art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	8.444	8.053	8.629 (**)	9.101 (***)
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	4.532	4.805	5.090 (**)	5.211 (***)
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	6.467	6.850	7.268 (**)	7.439 (***)
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	18.036	19.331	20.294 (**)	20.938 (***)
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	2.808	2.618	2.753 (**)	2.840 (***)
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	24.126	24.928	31.624	31.970
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	638	520	620	537
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>81.102</b>	<b>82.199</b>	<b>94.197</b>	<b>95.798 (***)</b>
<i>Tasso di risposta degli uffici</i>	<i>70% (*)</i>	<i>76% (*)</i>	<i>86%</i>	<i>84%</i>

(\*) per gli anni 2020 e 2021 i tassi di risposta sono stati del 76% e del 70%, ma hanno risposto quasi tutti i Tribunali distrettuali e i dati degli uffici non rispondenti più significativi sono stati stimati

(\*\*) per l'anno 2019 le misure dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento sono state computate in modo congiunto (per un totale noto pari a 12.235), si riporta pertanto una stima dei due valori disgiunti; analoghe stime sono state effettuate anche per le coppie di misure divieto-obbligo dimora e arresti domiciliari con e senza braccialetto, a partire dai due totali noti

(\*\*\*) per l'anno 2018 era stata computata solo la misura dell'allontanamento; si riporta pertanto una

**stima del divieto di avvicinamento (totalmente mancante) pari a 9.101, con conseguente aumento del totale nazionale dell'anno 2018 (che era 86.697), per un totale di 95.798; analoghe stime sono state condotte, come per l'anno 2019, per le altre due coppie di misure, a partire dai due totali noti (12.650 per il divieto-obbligo dimora e 23.778 per gli arresti domiciliari)**

Nello schema viene omessa la voce relativa **all'art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri** in quanto è risultata numericamente nulla.

I dati del quadriennio si possono quindi reputare ben confrontabili tra loro, pur essendo diverse le percentuali degli uffici rispondenti, a causa dell'elevato tasso di rispondenza del biennio 2018-2019 e delle stime effettuate per gli anni 2020 e 2021, onde ovviare al problema delle mancate risposte. *Dal confronto risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse negli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle emesse nel biennio precedente, probabilmente dovuta agli effetti della pandemia a tutt'oggi purtroppo ancora in corso.*

Si reputa dunque possibile procedere ad un confronto temporale anche in termini percentuali, confronto senz'altro di una certa importanza, in quanto utile per vedere le variazioni della distribuzione percentuale delle misure per tipologia:

**SCHEMA 1 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCIT. EMESSE IN ITALIA (%)**

<b>TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,8%	14,2%	15,1%	15,1%
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3,9%	4,1%	3,8%	3,3%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	10,4%	9,8%	9,2%	9,4%
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,6%	5,9%	5,4%	5,4%
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	8,0%	8,3%	7,7%	7,8%
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	22,2%	23,5%	21,5%	21,9%
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	3,5%	3,2%	2,9%	3,0%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	29,7%	30,3%	33,6%	33,4%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%
<b>TOTALE NAZIONALE (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Lo schema 1 (%) mostra una forte stabilità in termini di distribuzione percentuale delle misure, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame.

Lo schema consente di osservare, in sintesi e con riferimento al quadriennio congiuntamente considerato, quanto segue:

- le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono il 58% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (le restanti) ne costituiscono circa il 42%;

- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);

- il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico;

- l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel quadriennio in esame; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale.

### **3.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: GIP E DIBATTIMENTO**

Operando adesso l'analisi a livello di tipologia di ufficio interessato al monitoraggio, ossia le sezioni GIP e le sezioni Dibattimentali di tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, abbiamo, con riferimento ai soli anni 2020 e 2021:

#### **SCHEMA 2 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2020-2021 (%)**

<b>TIPOLOGIA DI UFFICIO / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>GIP</b>	<b>73,2%</b>	<b>74,8%</b>
<b>Dibattimento</b>	<b>26,8%</b>	<b>25,2%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Il che mostra come i 3/4 circa delle misure vengano emessi dalle sezioni GIP, mentre solo il restante 1/4 venga emesso dalle sezioni Dibattimentali.

Interessante è anche l'analisi della distribuzione percentuale del tipo di misura emessa dai due diversi uffici. Il seguente schema mostra infatti alcune differenze significative:

**SCHEMA 3 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNO 2021 (%)**

<b>TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>Italia</b>	<b>GIP</b>	<b>Dibattimento</b>
Art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio	0,1%	0,1%	0,1%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,8%	10,2%	31,0%
Art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	3,9%	5,0%	1,0%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	10,4%	12,6%	4,3%
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,6%	3,4%	11,6%
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	8,0%	7,1%	10,3%
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	22,2%	22,6%	21,4%
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	3,5%	3,9%	2,2%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	29,7%	34,1%	17,8%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,8%	1,0%	0,3%
<b>TOTALE NAZIONALE (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>81.102</b>	<b>59.404</b>	<b>21.698</b>

In celeste sono evidenziate le differenze maggiormente significative tra i dati in percentuale.

Considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizzi le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al Giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento (i valori dello schema 3 dell'anno 2021 sono quasi identici a quelli dell'anno 2020).

In particolare, per la custodia cautelare in carcere la differenza appare molto significativa: il GIP utilizza la misura carceraria con frequenza quasi doppia (34,1%) rispetto al giudice dibattimentale (17,8%).

### **3.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO**

I Tribunali che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse sono in genere i Tribunali ubicati nelle città capoluogo di distretto. Congiuntamente considerati e sempre con riferimento all'anno 2021, essi detengono il 50% circa del totale delle misure emesse (40.298 misure su 81.102).

Volendo adesso analizzare la distribuzione percentuale del tipo di misura emessa nei 5 maggiori Tribunali capoluogo, abbiamo:

#### **SCHEMA 4 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO: ANNO 2021 (%)**

<b>TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>Roma</b>	<b>Milano</b>	<b>Torino</b>	<b>Napoli</b>	<b>Palermo</b>
Divieto di espatrio	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	24,0%	19,4%	23,1%	9,6%	15,7%
Allontanamento casa familiare	2,3%	2,8%	4,2%	1,6%	4,4%
Divieto avvicinamento	6,7%	5,1%	11,4%	3,7%	9,9%
Divieto dimora	8,7%	9,4%	6,4%	3,5%	2,2%
Obbligo dimora	5,2%	3,3%	4,2%	2,4%	9,8%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	21,9%	20,9%	16,3%	26,0%	21,6%
Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	5,1%	0,8%	0,8%	1,8%	6,9%
Custodia cautelare in carcere	25,6%	37,7%	33,2%	51,2%	28,4%
Custodia cautelare in luogo di cura	0,5%	0,6%	0,4%	0,2%	0,9%
<b>TOTALE NAZ. (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>6.114</b>	<b>5.050</b>	<b>3.605</b>	<b>2.643</b>	<b>2.121</b>

Lo schema 4 mostra che le distribuzioni percentuali sono strutturalmente uniformi nei 5 Tribunali considerati, ma emergono comunque alcune apprezzabili differenze. Per esempio, per ciò che riguarda il Tribunale di Napoli, la custodia cautelare in carcere raggiunge livelli particolarmente elevati (51,2%), rappresentando di gran lunga lo strumento più utilizzato.

### **3.4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE: PER AREA GEOGRAFICA E MAGGIORI DISTRETTI**

Passando adesso all'analisi a livello distrettuale per vedere, in particolare, i distretti che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse nell'anno 2021 rispetto al totale nazionale, considerando ad esempio solo quelli aventi una percentuale maggiore del 5% sul totale, abbiamo:

**SCHEMA 5 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI DISTRETTI: ANNO 2021**

<b>MAGGIORI DISTRETTI</b>	<b>NUMERO MISURE EMESSE NEL DISTRETTO</b>	<b>NUMERO MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)</b>	<b>DI CUI: NUMERO MISURE EMESSE NEI TRIBUNALI CAPOLUOGO</b>
<b>Roma</b>	<b>9.579</b>	<b>11,8%</b>	6.114
<b>Milano</b>	<b>8.087</b>	<b>10,0%</b>	5.050
<b>Bologna</b>	<b>7.090</b>	<b>8,7%</b>	1.792
<b>Napoli</b>	<b>6.663</b>	<b>8,2%</b>	2.643
<b>Torino</b>	<b>6.442</b>	<b>7,9%</b>	3.605
<b>Firenze</b>	<b>4.446</b>	<b>5,5%</b>	1.374
<b>Bari</b>	<b>4.445</b>	<b>5,5%</b>	1.996
<b>Totale maggiori Distretti</b>	<b>46.752</b>	<b>57,6%</b>	
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>81.102</b>	<b>100%</b>	

Ciò mostra come questi 7 distretti, congiuntamente considerati, detengano più della metà del totale nazionale delle misure emesse.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle misure emesse per area geografica, abbiamo in estrema sintesi e sempre con riferimento all'anno 2021: **Nord 40,7%** - **Centro 20,4%** - **Sud 25,3%** - **Isole 13,6%**. Delle 4 aree geografiche, la maggiore quota delle misure si concentra quindi al Nord.

### **3.5) ANALISI DELLE MISURE EMESSE: PER ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Relativamente all'anno di iscrizione del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la misura cautelare coercitiva, può osservarsi che 8 misure su 10 vengono emesse nel medesimo anno in cui il procedimento di appartenenza viene iscritto a registro:

**SCHEMA 6 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE PER ANNO DI ISCRIZIONE  
DEL RELATIVO PROCEDIMENTO**

<b>Anno di emissione della misura</b>	<b>Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti nel medesimo anno</b>	<b>Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti in anni precedenti</b>	<b>Totale misure emesse nell'anno esaminato</b>
<b>2018 (*)</b>	77.309 (80,7%)	18.489 (19,3%)	<b>95.798 (*)</b>
<b>2019</b>	77.713 (82,5%)	16.484 (17,5%)	<b>94.197</b>
<b>2020</b>	66.378 (80,8%)	15.821 (19,2%)	<b>82.199</b>
<b>2021</b>	65.052 (80,2%)	16.050 (19,8%)	<b>81.102</b>

(\*) per l'anno 2018 al previgente totale nazionale di 86.697, si è aggiunta una stima del divieto di avvicinamento (totalmente mancante) pari a 9.101, con conseguente suo innalzamento pari a 95.798 (vedi anche lo schema n. 1)

La serie storica delle distribuzioni percentuali appare in effetti molto stabile.

#### 4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2021 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO

##### 4.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI

Come accennato nel punto 2) del paragrafo 2.1 “macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi”, nel monitoraggio vengono anche rilevate le misure emesse nell'anno esaminato contenute nei procedimenti definiti nel medesimo anno, in specifico ossequio a quanto richiesto dall'art. 16 della legge, soprattutto per vedere il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti (si ribadisce ad ogni buon fine: *definiti nel medesimo anno di emissione della misura*) ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva. Si ricorda quanto detto nel paragrafo 2.1, ossia con il termine di 'procedimenti definiti' si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.

La rilevazione delle misure emesse nei procedimenti definiti consente di vedere da un lato, se l'applicazione della misura è stata infine coerente con l'esito del procedimento, che dovrebbe teoricamente terminare sempre con una condanna e non con un'assoluzione (a successiva riprova che vi erano effettivamente concreti elementi di accusa della persona preventivamente sottoposta a misura cautelare) e dall'altro, ad esempio, se il tipo di misura emessa (carcere o arresti domiciliari) sia risultata sempre compatibile con la successiva assenza della sospensione condizionale della pena nei procedimenti definiti con condanna (si veda a tale proposito l'art. 275 comma 2 bis c.p.p.), condizione che, si è visto, non sempre risulta verificata.

Analizzando ora quante delle misure emesse in ciascun anno esaminato appartengano a procedimenti definiti nel medesimo anno, abbiamo:

##### SCHEMA 7 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO

<b>Anno di emissione della misura e di definizione del relativo procedimento</b>	<b>Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti <u>definiti</u> nel medesimo anno (1)</b>	<b>Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti <u>non definiti</u> nel medesimo anno (2)</b>	<b>Totale misure emesse nell'anno esaminato (3)</b>
<b>2018 (*)</b>	54.329 (56,7%)	41.469 (43,3%)	<b>95.798 (*)</b>
<b>2019</b>	41.604 (44,2%)	52.593 (55,8%)	<b>94.197</b>
<b>2020</b>	31.455 (38,3%)	50.744 (61,7%)	<b>82.199</b>
<b>2021</b>	<b>32.805 (40,4%)</b>	48.297 (59,6%)	<b>81.102</b>

(\*) vedi precedente schema n. 6 (nota: i dati del 2018 e 2019 di questo schema 7 riportati nella precedente relazione sono stati qui corretti)

(2) = (3) – (1), ossia il dato (2) viene qui ottenuto come semplice differenza tra le due poste (1) e (3) che sono note perché rilevate; i procedimenti non definiti sono i procedimenti che restano pendenti al 31/12 dell'anno esaminato

Limitando l'analisi alle sole **32.805 misure emesse nel 2021 nei procedimenti definiti nel medesimo anno** e volendo ad esempio conoscerne la composizione percentuale per anno di iscrizione del procedimento definito, abbiamo, in estrema sintesi, che l'82,1% (26.941)

delle citate misure appartiene a procedimenti definiti ed iscritti nell'anno 2021 mentre il restante 17,9% (5.864) appartiene a procedimenti definiti nell'anno 2021 ma iscritti in anni precedenti.

*L'elevata percentuale dell'82,1% sembra attestare che i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo hanno tempi di definizione molto ridotti, circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona, come disposto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., ed il giudice, nell'emettere una misura cautelare, già dispone di probabilmente fondati elementi di prova.*

#### **4.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO**

Come descritto nel paragrafo 2.3, sono state anche puntualmente rilevate le varie tipologie di provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute.

Abbiamo in sintesi il seguente schema, che riporta il numero delle misure emesse nell'anno in esame per tipologia di provvedimento emesso anch'esso nell'anno in esame:

#### **SCHEMA 8 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO**

<b>TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018 (*)</b>
<b>Condanna definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>5.449</b>	<b>5.363</b>	<b>8.024</b>	<b>9.900</b>
<b>Condanna definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>1.969</b>	<b>1.909</b>	<b>2.757</b>	<b>3.294</b>
<b>Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>19.694</b>	<b>18.675</b>	<b>23.271</b>	<b>31.228</b>
<b>Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>2.761</b>	<b>2.639</b>	<b>3.396</b>	<b>4.349</b>
<b>Assoluzione definitiva</b>	<b>495</b>	<b>462</b>	<b>792</b>	<b>910</b>
<b>Assoluzione <u>non</u> definitiva</b>	<b>1.775</b>	<b>1.745</b>	<b>2.301</b>	<b>3.200</b>
<b>Altro tipo di sentenza</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>1.063</b>	<b>1.448</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>32.805</b>	<b>31.455</b>	<b>41.604</b>	<b>54.329 (*)</b>

(\*) vedi precedente schema n. 6

Per ciò che riguarda la corrispondente distribuzione percentuale, abbiamo:

**SCHEMA 8 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO (%)**

<b>TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>
<b>Condanna definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>16,7%</b>	<b>17,0%</b>	<b>19,3%</b>	<b>18,2%</b>
<b>Condanna definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,1%</b>
<b>Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>60,0%</b>	<b>59,4%</b>	<b>55,9%</b>	<b>57,5%</b>
<b>Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,0%</b>
<b>Assoluzione definitiva</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,7%</b>
<b>Assoluzione <u>non</u> definitiva</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,8%</b>
<b>Altro tipo di sentenza</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,7%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

ove si può osservare che la modalità di definizione prevalente è la condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena, che raggiunge mediamente il 58,2% del totale, *ossia quasi 6 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito, sia pur non definitivo, la condanna senza sospensione condizionale della pena.*

Sommando poi la citata percentuale del 58,2% a quella media del 17,8% relativa alla condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena, abbiamo un totale del 76,0%, ossia 3 misure su 4 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena.

Le percentuali medie del 6,2% e del 8,2% relative alla condanna definitiva e non definitiva con la sospensione condizionale della pena, portano ad una percentuale del 14,4%

Sommando infine le due percentuali del 76,0% e del 14,4% (= 90,4%), si deduce che 9 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la condanna (vedi lo schema 8 bis sotto riportato).

Infine, le percentuali medie delle assoluzioni (definitive e non definitive, supposto ovviamente che la quasi totalità delle assoluzioni non definitive venga poi confermata con relativo passaggio in giudicato), per un totale medio di 7,2% (1,6% + 5,6%).

A questa percentuale si deve poi aggiungere la percentuale media delle altre tipologie di sentenza (definitive e non definitive) rientranti nelle categorie di proscioglimento a vario titolo (ex artt. 129 – 425 – 469 – 529 – 531 c.p.p., vedi anche il paragrafo 2.3), pari al restante 2,3%.

Sommando quindi tale ultima percentuale del 2,3% al 7,2% sopra indicato, abbiamo un totale di esiti assolutori e di proscioglimento a vario titolo di quasi il 10% circa, ossia **1 misura su 10 è stata emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l'assoluzione o il proscioglimento.**

Come detto nel paragrafo 2.3 restano escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

Abbiamo quindi il seguente schema di aggregazioni percentuali:

**SCHEMA 8 bis – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO AGGREGATO (%)**

<b>TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Media anni 2018-2020</b>
<b>Condanna (definitiva e non definitiva)</b>	<b>91,1%</b>	<b>90,3%</b>
<b>Assoluzione e proscioglimenti a vario titolo (definitivi e non definitivi)</b>	<b>8,9%</b>	<b>9,7%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

che attesta la sostanziale teorica consequenzialità (90% dei casi) che dovrebbe sussistere tra provvedimento di emissione di una misura cautelare e tipo di provvedimento conclusivo (ossia condanna, anche se non definitiva) del procedimento.

Da evidenziare, incidentalmente e ad ogni buon fine, che dall'analisi dei dati non sembrano emergere differenze significative tra le tipologie di provvedimenti emessi dal GIP e quelle emesse in sede dibattimentale (non si allega per brevità la relativa tabella).

**4.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA**

**4.3.1) Provvedimenti per tipologia di misura emessa**

Riconsiderando adesso il numero delle misure emesse nell'anno 2021 nei procedimenti definiti nel medesimo anno, riportato negli schemi 7 e 8 e pari a 32.805 (pari al 40,4% di tutte le misure emesse nel 2021, vedi schema n. 7), abbiamo il seguente schema 9:

**SCHEMA 9 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2021 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO**

<b>TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO</b>	<b>Cond. def. senza sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. def. con sosp. condiz. . pena</b>	<b>Cond. non def. senza sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. non def. con sosp. condiz. Pena</b>	<b>Assol. (def. e non def.)</b>	<b>Altro tipo di sent.</b>	<b>TOT. NAZ.</b>	<b>TOT. NAZ. (%)</b>
<b>Divieto di espatrio</b>	2	0	7	1	1	1	12	0,0%
<b>Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria</b>	1.012	480	3.570	837	394	88	6.381	19,6%
<b>Allontanamento casa familiare</b>	50	56	172	90	66	37	471	1,4%
<b>Divieto avvicinamento</b>	139	138	722	189	210	158	1.556	4,7%
<b>Divieto dimora</b>	460	159	1.395	302	96	25	2.437	7,4%
<b>Obbligo dimora</b>	420	229	1.489	310	184	34	2.666	8,1%
<b>Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')</b>	1.634	506	5.529	585	569	165	8.988	27,4%
<b>Arresti domiciliari (con 'braccialetto')</b>	153	40	876	45	86	14	1.214	3,7%
<b>Custodia cautelare in carcere</b>	1.561	360	5.909	397	583	130	8.940	27,3%
<b>Custodia cautelare in luogo di cura</b>	18	1	25	5	81	10	140	0,4%
<b>TOT. NAZ.</b>	5.449	1.969	19.694	2.761	2.270	662	32.805	100,0%
<b>TOT. NAZ. (%)</b>	16,7%	6,0%	60,0%	8,4%	6,9%	2,0%	100,0%	

Lo schema 9 mostra che, delle 32.805 misure emesse nei procedimenti definiti nell'anno 2021, le entità numeriche più elevate ricorrono per la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari senza braccialetto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in corrispondenza della condanna definitiva e non definitiva senza sospensione condizionale della pena.

#### **4.3.2) Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)**

Appare logico chiedersi se le diverse tipologie di provvedimenti emessi possano essere in qualche modo correlate con la gravità del tipo di misura emessa. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se i procedimenti ove sia stata emessa una misura custodiale (carcere o arresti domiciliari) siano maggiormente suscettibili di terminare con una condanna rispetto ai procedimenti ove sia stata emessa una misura non custodiale, quindi di minore gravità.

In effetti le percentuali riportate nello schema seguente, ove si sono considerate per brevità solo le tipologie di misura più frequenti, mostrano che la tipologia di esito del procedimento sembra abbastanza indipendente dal tipo di misura emessa. Infatti, le distribuzioni delle percentuali lette per riga appaiono simili alla distribuzione percentuale del totale nazionale (analogamente le percentuali lette per colonna sono abbastanza simili tra loro, presentando una ridotta variabilità):

**SCHEMA 9 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2021 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO (%)**

<b>TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)</b>	<b>Cond. def. senza sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. def. con sosp. condiz. Pena</b>	<b>Cond. non def. senza sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. non def. con sosp. condiz. pena</b>	<b>Assol. (def. e non def.)</b>	<b>Altro tipo di sent.</b>	<b>TOT. NAZ.</b>
<b>Obbligo di presentazione Polizia Giudiziaria</b>	15,9%	7,5%	55,9%	13,1%	6,2%	1,4%	<b>100,0%</b>
<b>Divieto di avvicinamento</b>	8,9%	8,9%	46,4%	12,1%	13,5%	10,2%	<b>100,0%</b>
<b>Divieto di dimora</b>	18,9%	6,6%	57,2%	12,4%	3,9%	1,0%	<b>100,0%</b>
<b>Obbligo di dimora</b>	15,8%	8,6%	55,8%	11,6%	6,9%	1,3%	<b>100,0%</b>
<b>Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')</b>	18,3%	5,6%	61,5%	6,5%	6,3%	1,8%	<b>100,0%</b>
<b>Custodia cautelare in carcere</b>	17,5%	4,0%	66,1%	4,4%	6,5%	1,5%	<b>100,0%</b>
<b>TOT. NAZ. (%)</b>	<b>16,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>6,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>100,0%</b>

L'unica eccezione potrebbe forse essere il divieto di avvicinamento, che sembra presentare differenze discretamente significative. Ad esempio, cumulando insieme le 4 voci percentuali inerenti alla condanna, abbiamo che in oltre il 90% dei casi il procedimento termina con la condanna per tutte le tipologie di misura esaminate, mentre tale percentuale scende al 76% per il divieto di avvicinamento. Al contrario, le voci relative all'assoluzione e agli altri tipi di sentenza (sentenze di proscioglimento a vario titolo) sono di circa il 13% e il 10%, rispetto al 6,0% e all'1,4% proprie delle altre tipologie di misura.

### **4.3.3) Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena**

Il precedente schema n. 9 mostra che le misure emesse nei procedimenti definiti con condanna e con sospensione condizionale della pena sono complessivamente pari a 4.730 (1.969 + 2.761). Di queste 4.730, quelle relative agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto) e al carcere risultano pari a 1.933 (506+40+360 + 585+45+397; vedi ancora schema n. 9) e non risultano teoricamente in linea (comunque con visione 'ex post') con quanto disposto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p: *“Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena...”*. Esse comunque costituiscono solo il 6% delle 32.805 misure emesse totali nei procedimenti definiti nell'anno 2021, percentuale che non appare anomala.

### **4.3.4) Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo**

Passando infine all'analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti nei maggiori Tribunali capoluogo, per vedere se vi siano eventuali differenze strutturali nella composizione percentuale dei diversi provvedimenti adottati, abbiamo il seguente schema (vedi anche l'analogo schema n. 4, ove vengono però riportate le misure emesse nei Tribunali capoluogo in totale):

**SCHEMA 10 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2021 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO (%)**

<b>DISTRETTI / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)</b>	<b>Cond. <u>def. senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. <u>def. con</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. <u>non</u> <u>def. senza</u> sosp. condiz. pena</b>	<b>Cond. <u>non def.</u> <u>con sosp.</u> condiz. pena</b>	<b>Assol. (def. e non def.)</b>	<b>Altro tipo di sent.</b>	<b>Totale (%)</b>	<b>TOTALE MISURE EMESSE NEI PROC. DEFINITI</b>
<b>Roma</b>	10,6%	2,3%	73,8%	6,9%	5,7%	0,7%	<b>100%</b>	<b>3.362</b>
<b>Milano</b>	28,4%	7,7%	50,0%	6,6%	6,2%	1,1%	<b>100%</b>	<b>3.173</b>
<b>Torino</b>	16,4%	8,8%	60,1%	8,8%	5,0%	0,9%	<b>100%</b>	<b>2.045</b>
<b>Napoli</b>	9,2%	3,1%	75,2%	5,6%	5,8%	1,1%	<b>100%</b>	<b>996</b>
<b>Palermo</b>	7,6%	5,5%	63,8%	11,8%	8,2%	3,1%	<b>100%</b>	<b>527</b>
<b>MEDIA NAZ.(%)</b>	<b>16,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>6,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>100%</b>	

Lo schema mostra come i maggiori Tribunali capoluogo, ad eccezione forse del Tribunale di Milano, abbiano distribuzioni percentuali abbastanza simili a quella nazionale, comunque con alcune differenze.

## **PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI.**

### ***Considerazioni introduttive***

L'art. 15 della legge 16 aprile 2015 n. 47, novellato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede che nella presente *Relazione* siano contenuti – oltre ai dati attinenti l'applicazione delle misure cautelari personali con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti esaminati nella prima sezione della relazione – anche “*i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché' i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi*”.

Preliminarmente occorre distinguere i casi di riparazione per **ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.)** da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (art. 643 c.p.p.), che non costituiscono oggetto specifico della presente *Relazione*.

L'istituto della **riparazione per ingiusta detenzione** è collocato all'interno del **Capo VIII del Titolo I (misure cautelari personali) del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari**, e garantisce all'imputato il diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Il presupposto di tale diritto è costituito dall'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, sempre che l'imputato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave. **L'art. 314 c.p.p.** riconosce il diritto ad ottenere una equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, in adeguamento a quanto previsto **dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che all'art. 5, paragrafo 5** prescrive che «*ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo*».

L'errore giudiziario, invece, è inserito nel Titolo IV (revisione) del Libro IX del medesimo codice, riservato alle impugnazioni e si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena, o parte di essa, per effetto di una sentenza di condanna, venga successivamente riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo di “revisione”, strumento di impugnazione straordinario. Presupposti del diritto sono la pronunzia di proscioglimento nel giudizio di revisione e, come per l'ingiusta detenzione, che il soggetto interessato non abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a dar luogo all'errore giudiziario.

Il diritto alla riparazione è, in ogni caso, escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato.

L'articolo 24, ultimo comma, della Carta costituzionale stabilisce che *“la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*.

Quanto alla riparazione per ingiusta detenzione, la Corte Costituzionale, già in una pronuncia del 1969, evidenziò la necessità di un intervento legislativo che specificasse se tra *“gli errori giudiziari”* indicati dalla citata norma costituzionale dovesse o meno farsi rientrare l'ingiusta detenzione<sup>3</sup>.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, si pone nel solco della esigenza evidenziata dalla Corte Costituzionale<sup>4</sup>.

Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta *“Legge Carotti”*, che ha aumentato da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90) l'importo massimo per la riparazione, prolungando altresì il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, la relativa domanda di riparazione (da 18 a 24 mesi).

Il presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste, come già accennato, nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita:

- la prima si fonda su valutazioni dell'intera vicenda processuale dopo la sua conclusione e riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli;

- la seconda prescinde dall'esito del procedimento e attiene alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 273 e dall'art. 280 c.p.p., a prescindere dal successivo esito di assoluzione o condanna.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha ampliato progressivamente lo spettro applicativo dell'istituto, includendovi - tra l'altro - l'arresto provvisorio e l'applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero (risultato carente di giurisdizione), nonché l'ipotesi di archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultino prosciolti nel merito perché il fatto non sussiste<sup>5</sup>. Ha inoltre evidenziato come, nel dettare la disciplina di cui all'art. 314 c.p.p., il legislatore abbia mostrato *“la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post”*,

---

<sup>3</sup> Cfr. sentenza Corte Cost n. 1 del 1969.

<sup>4</sup> Il Giudice di Leggi, nella sentenza menzionata, sottolineò come l'art. 24 ult. co. Cost. enunci *“un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana”*, concludendo per la necessità di *“appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione”* (sentenza n. 1 del 1969 cit.).

<sup>5</sup> Cfr. sentt. n. 3010 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n.284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004 e n.219 del 2008.

configurando così un istituto che *“si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta”*<sup>6</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha messo in luce come il riconoscimento del beneficio non possa ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presupponga che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita, ricordando che *“è proprio il requisito dell'errore a risultare in definitiva eccentrico rispetto all'istituto in esame”*, ben potendo la riparazione riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*<sup>7</sup>.

Quanto all'inquadramento giuridico dell'istituto *de quo*, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si tratta di *“strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa”*<sup>8</sup>.

La *“natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione”* derivante dal riconoscimento dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte che ha ritenuto che *“la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale...”*<sup>9</sup>, con l'ulteriore considerazione che *“se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni, avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti”*<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. sent. n. 219 del 2008 nonché, in senso analogo, sentt. nn. 231 e 230 del 2004 cit. e n. 446 del 1997.

<sup>7</sup> Cass. Sez Un. 28.11.2013 n. 23.

<sup>8</sup> Cass. sez. IV, sent. n. 21077 dell'1.4.2014-23.5.14.

<sup>9</sup> Cass. sez. IV, sent. n. 1098 del 13.5.2008 - 10.6.2008.

<sup>10</sup> Cass. sez. IV, sent. n. 15000 del 19.2.2009 - 7.4.2009.

## PRESENTAZIONE DEI DATI

### **1. Il monitoraggio dell'Ispettorato generale del Ministero: a) i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.**

Occorre premettere che l'Ispettorato generale di questo Ministero ha dato corso ad un monitoraggio sui casi di ingiusta detenzione che, nonostante la situazione emergenziale in atto, è riuscito a raccogliere i dati di tutte le Corti di Appello distribuite sul territorio nazionale ad eccezione della Corte di Appello di Brescia.

Detto monitoraggio è stato suddiviso in due fasi.

In questo paragrafo è analizzata la prima fase, consistita nella verifica dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p., ed effettuata acquisendo dalle Corti di Appello (autorità giudiziarie funzionalmente competenti a decidere sulle domande di riparazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, ult. co., e 645, co. 1, c.p.p.) i dati relativi alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti per l'anno 2021, distinguendo quelli conclusi con l'accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa.

Nell'ambito dei procedimenti definiti con l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sono state ulteriormente classificate le ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione, distinguendole da quelle non definitive.

Si riportano di seguito i dati del monitoraggio.

Quanto, in particolare, ai dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la tabella sotto riportata indica, in relazione al solo anno 2021, il numero di domande sopravvenute, nonché - in separata colonna - il numero complessivo delle domande accolte con provvedimenti non più soggetti a impugnazione (ordinanza di accoglimento definitiva). Una successiva tabella confronta le domande sopravvenute dell'anno 2021 con l'anno precedente.

## SCHEMA 1 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 SS. CPP

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	ANNO 2021					
	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINALI	ACCOLTI (ORD. DEFINITIVE)	PERCENTUALE ACCOLTI SU DECISI
ANCONA	n.p.	<b>19</b>	4	n.p.	0	0%
BARI	n.p.	<b>49</b>	15	n.p.	0	0%
BOLOGNA	22	<b>44</b>	37	29	18	49%
BRESCIA	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	
CAGLIARI	n.p.	<b>13</b>	5	n.p.	1	20%
sez. dist. SASSARI	20	<b>5</b>	15	10	3	20%
CALTANISSETTA	n.p.	<b>29</b>	35	n.p.	5	14%
CAMPOBASSO	n.p.	<b>5</b>	4	n.p.	0	0%
CATANIA	n.p.	<b>65</b>	79	n.p.	<b>45</b>	<b>57%</b>
CATANZARO	n.p.	<b>119</b>	64	n.p.	35	55%
FIRENZE	n.p.	<b>38</b>	27	n.p.	9	33%
GENOVA	n.p.	<b>18</b>	22	n.p.	9	41%
L'AQUILA	n.p.	<b>33</b>	42	n.p.	16	38%
LECCE	n.p.	<b>28</b>	25	n.p.	11	44%
sez. dist. TARANTO	n.p.	<b>22</b>	22	n.p.	6	27%
MESSINA	n.p.	<b>24</b>	21	n.p.	9	43%
MILANO	n.p.	<b>63</b>	71	n.p.	30	42%
NAPOLI	n.p.	<b>178</b>	<b>169</b>	n.p.	40	24%
PALERMO	n.p.	<b>86</b>	73	n.p.	39	53%
PERUGIA	n.p.	<b>67</b>	53	n.p.	25	47%
POTENZA	n.p.	<b>10</b>	12	n.p.	4	33%
REGGIO CAL.	n.p.	<b>106</b>	<b>135</b>	n.p.	<b>84</b>	<b>62%</b>
ROMA	109	<b>145</b>	<b>175</b>	79	<b>47</b>	27%
SALERNO	n.p.	<b>29</b>	28	n.p.	13	46%
TORINO	74	<b>51</b>	35	90	8	23%
TRENTO	0	<b>7</b>	5	2	2	40%
sez. dist. BOLZANO	n.p.	<b>3</b>	5	n.p.	2	40%
TRIESTE	n.p.	<b>11</b>	7	n.p.	1	14%
VENEZIA	n.p.	<b>17</b>	26	n.p.	17	<b>65%</b>
<b>Totale</b>	<b>225</b>	<b>1.284</b>	<b>1.211</b>	<b>210</b>	<b>479</b>	<i>(MEDIA)</i> <b>33%</b>

n.p. = dato non pervenuto. Il dato della Corte di Appello di Brescia non è stato fornito.

In giallo sono evidenziati i dati più consistenti.

**SCHEMA 1 BIS – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 SS. CPP**  
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

**CONFRONTO SOPRAVVENUTI**

<b>CORTE DI APPELLO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAZIONI</b>
ANCONA	19	10	9
BARI	49	60	-11
BOLOGNA	44	41	3
BRESCIA			0
CAGLIARI	13	7	6
sez. dist. SASSARI	5	10	-5
CALTANISSETTA	29	9	20
CAMPOBASSO	5	4	1
CATANIA	65	43	22
CATANZARO	119	106	13
FIRENZE	38	37	1
GENOVA	18	21	-3
L'AQUILA	33	32	1
LECCE	28	24	4
sez. dist. TARANTO	22		
MESSINA	24	18	6
MILANO	63	61	2
NAPOLI	178	143	35
PALERMO	86	79	7
PERUGIA	67	27	40
POTENZA	10	9	1
REGGIO CAL.	106	101	5
ROMA	145	137	8
SALERNO	29	26	3
TORINO	51	46	5
TRENTO	7	1	6
sez. dist. BOLZANO	3	7	-4
TRIESTE	11	6	5
VENEZIA	17	25	-8
<b>Totale</b>	<b>1.284</b>	<b>1.090</b>	<b>194</b>

n.b.: il dato della sez. dist. di TARANTO non era stato oggetto di distinta rilevazione nel 2020, mentre il dato della Corte di Appello di Brescia non è stato fornito

## SCHEMA 2 – DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI RIPARAZIONE

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

<b>CORTE DI APPELLO</b>	<b>DECISIONE NON PIU' SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE anno 2021</b>	ANCORA SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE anno 2021	<b>DECISIONE NON PIU' SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE anno 2020</b>	DECISIONE NON PIU' SOGGETTA AD IMPUGNAZIONE <b>VARIAZ. 2021-2020</b>
ANCONA	<b>0</b>	0	<b>1</b>	-1
BARI	<b>0</b>	1	<b>0</b>	0
BOLOGNA	<b>18</b>	1	<b>6</b>	12
BRESCIA	n.p.	n.p.	<b>0</b>	0
CAGLIARI	<b>1</b>	0	<b>0</b>	1
sez. dist. SASSARI	<b>3</b>	4	<b>0</b>	3
CALTANISSETTA	<b>5</b>	0	<b>7</b>	-2
CAMPOBASSO	<b>0</b>	1	<b>0</b>	0
CATANIA	<b>45</b>	0	<b>19</b>	<b>26</b>
CATANZARO	<b>35</b>	6	<b>32</b>	3
FIRENZE*	<b>4</b>	11	<b>7</b>	-3
GENOVA	<b>9</b>	1	<b>1</b>	8
L'AQUILA	<b>16</b>	4	<b>6</b>	10
LECCE	<b>11</b>	0	<b>1</b>	10
sez.dist. TARANTO	<b>6</b>	2		6
MESSINA	<b>9</b>	1	<b>5</b>	4
MILANO	<b>30</b>	3	<b>21</b>	9
NAPOLI	<b>40</b>	38	<b>40</b>	0
PALERMO	<b>39</b>	2	<b>34</b>	5
PERUGIA	<b>25</b>	4	<b>8</b>	<b>17</b>
POTENZA	<b>4</b>	0	<b>0</b>	4
REGGIO CAL.	<b>84</b>	7	<b>43</b>	<b>41</b>
ROMA	<b>47</b>	0	<b>36</b>	11
SALERNO	<b>13</b>	0	<b>6</b>	7
TORINO	<b>8</b>	4	<b>0</b>	8
TRENTO	<b>2</b>	2	<b>1</b>	1
sez.dist. BOLZANO	<b>2</b>	2	<b>0</b>	2
TRIESTE	<b>1</b>	1	<b>1</b>	0
VENEZIA	<b>17</b>	1	<b>8</b>	9
<b>TOTALI</b>	<b>474</b>		<b>283</b>	<b>+191</b>

N.B.: i dati del 2020 di **Taranto** non erano stati oggetto di distinta rilevazione. L'Ispettorato inoltre precisa che per **Firenze** a fronte delle 9 ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione indicate nella nota di trasmissione (*schema 1*), sono stati trasmessi 15 provvedimenti, di cui solo 4 recano l'attestazione di definitività.

## **Segue: b) le ragioni di accoglimento delle domande.**

L'Ispettorato generale ha quindi dato impulso ad una seconda fase del monitoraggio, acquisendo dalle autorità giudiziarie competenti copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all'anno 2021; ha poi proceduto alla loro classificazione, avuto riguardo alle “ragioni di accoglimento delle domande”, secondo il dettato dell'art. 314 c.p.p., distinguendo:

- casi di indennizzo da “*sentenza (di proscioglimento) irrevocabile*” (art. 314, co. 1, c.p.p.);
- casi di indennizzo “*da illegittimità dell'ordinanza cautelare*” (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze, si è effettuata un'ulteriore distinzione tra i casi in cui le “*sentenze di proscioglimento irrevocabile*” sono state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello). Ciò al fine verificare il grado di “tenuta” delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate *ex post* “ingiuste”, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato.

Con riferimento, poi, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “*per illegittimità dell'ordinanza cautelare*” ai sensi dell'art. 314 co. 2 c.p.p., la finalità del monitoraggio è stata quella di rilevare eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria - suscettibile di modificazione nella fase cautelare - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto<sup>11</sup>.

A tal fine sono state esaminate dall'Ufficio dell'Ispettorato:

a) le ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP;

b) le ipotesi in cui l'annullamento della misura da parte del tribunale del riesame sia derivato dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto;

c) le ipotesi di provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere “mantenuta”, oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione dell'art. 314, co. 2 c.p.p. (in cui pure la detenzione diviene “ingiusta” *ex post*), rilevabili in fase di esecuzione allorquando intervengano provvedimenti rideterminativi o riduttivi della pena.

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato per l'anno 2021, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili.

---

<sup>11</sup> Giova evidenziare che l'annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur se fondato sull'esame dei medesimi elementi valutativi (condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2 c.p.p.), rientra nella *fisiologica* dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

**SCHEMA 3 – ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO IRREVOCABILI.  
DETTAGLIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE (ANNO 2021)**

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	Sentenze di proscioglimento			Illegittimità ordinanze cautelari			Totale
	GUP/Trib	Corte Appello	Corte Cassaz.	Elementi genetici	Elementi sopravv.	Esecuzione /Condanna	
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0
BARI	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	2	3	0	0	0	2	7
BRESCIA							<i>n.p.</i>
CAGLIARI	0	0	0	1	0	0	1
Sez. dist. SASSARI	2	0	0	1	0	0	3
CALTANISSETTA	0	0	0	4	0	1	5
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	16	4	0	10	4	4	38
CATANZARO	22	3	0	8	0	2	35
FIRENZE	3	3	0	5	1	3	15
GENOVA	4	1	0	2	0	1	8
L'AQUILA	12	2	0	2	0	0	16
LECCE	6	1	0	3	1	0	11
Sez. dist. TARANTO	2	3	1	0	0	0	6
MESSINA	4	2	0	2	0	1	9
MILANO	15	4	2	1	5	3	30
NAPOLI	27	3	0	32	2	0	64
PALERMO	12	10	0	14	2	1	39
PERUGIA	10	1	0	14	0	0	25
POTENZA	3	0	0	1	0	0	4
REGGIO CALABRIA	30	18	3	26	3	4	84
ROMA	18	11	3	12	1	2	47
SALERNO	5	3	0	4	1	0	13
TORINO	4	0	0	1	3	0	8
TRENTO	1	0	0	0	1	0	2
Sez. dist. BOLZANO	0	1	0	0	0	1	2
TRIESTE	1	0	0	0	0	0	1
VENEZIA	10	1	0	4	1	1	17
TOTALI	209	74	9	147	25	26	490
	292			198			

N.B.: Il totale di 490 differisce da quanto riportato nello *schema 1* (479) perché in questo *schema 3*, per le Corti di appello di **Bologna, Catania, Firenze, Genova e Napoli** i dati sono stati estratti dalle ordinanze trasmesse, mentre in precedenza si è tenuto conto dei dati comunicati dagli uffici nelle note di trasmissione.

## 2. L'entità delle riparazioni.

Si riportano di seguito i dati aventi ad oggetto le entità delle riparazioni per ingiusta detenzione, comunicati dal MEF.

Per l'anno 2021<sup>12</sup> l'esborso complessivo è stato pari ad € **24.506.190** (nel 2020 è stato pari a € 36.958.291) ed è riferito a **565** ordinanze (750 nell'anno 2020), con un importo medio di € **43.374** per provvedimento (nel 2020 l'importo medio è stato di € 49.278).

La tabella evidenzia che gli esborsi di maggior entità riguardano provvedimenti dell'area meridionale e che i pagamenti più consistenti sono stati emessi in relazione a provvedimenti della Corte di Appello di Reggio Calabria, sia in valori assoluti che in valori medi.

### SCHEMA 4 – PAGAMENTI RIPARAZIONI PER INGIUSTA DETENZIONE, ANNO 2021

(Fonte: MEF)

CORTE DI APPELLO	ANNO 2021			ANNO 2020		
	ORDINANZE	PAGAMENTI (euro)	MEDIA AD ORDINANZA	ORDINANZE	PAGAMENTI (euro)	MEDIA AD ORDINANZA
ANCONA	n.p.			<b>1</b>	9.018	9.018
BARI	<b>15</b>	418.524	27.902	<b>68</b>	3.257.839	47.909
BOLOGNA	<b>24</b>	882.867	36.786	<b>12</b>	347.026	28.919
BRESCIA	<b>7</b>	100.909	14.416	<b>7</b>	35.641	5.092
CAGLIARI	<b>2</b>	96.933	48.467	<b>7</b>	249.432	35.633
sez. dist. SASSARI	<b>2</b>	15.691	7.846	<b>5</b>	260.397	52.079
CALTANISSETTA	<b>5</b>	76.532	15.306	<b>9</b>	368.780	40.976
CAMPOBASSO	n.p.			<b>1</b>	1.651	1.651
CATANIA	<b>43</b>	1.691.872	39.346	<b>37</b>	1.737.034	46.947
CATANZARO	<b>58</b>	2.255.165	38.882	<b>66</b>	4.584.530	69.463
FIRENZE	<b>8</b>	94.302	11.788	<b>18</b>	621.402	34.522
GENOVA	<b>5</b>	62.926	12.585	<b>17</b>	368.480	21.675
L'AQUILA	<b>14</b>	235.998	16.857	<b>21</b>	653.466	31.117
LECCE	<b>13</b>	326.618	25.124	<b>39</b>	1.523.814	39.072
sez. dist. TARANTO	<b>7</b>	548.881	78.412	<b>7</b>	417.197	59.600
MESSINA	<b>12</b>	378.214	31.518	<b>21</b>	685.551	32.645
MILANO	<b>34</b>	795.907	23.409	<b>39</b>	1.327.208	34.031
NAPOLI	<b>72</b>	2.517.100	34.960	<b>101</b>	3.105.219	30.745
PALERMO	<b>36</b>	2.772.097	77.003	<b>46</b>	4.399.761	<b>95.647</b>
PERUGIA	<b>25</b>	443.013	17.721	<b>10</b>	305.777	30.578
POTENZA	<b>3</b>	62.543	20.848	<b>4</b>	38.868	9.717
REGGIO CAL.	<b>76</b>	<b>6.702.097</b>	<b>88.185</b>	<b>90</b>	<b>7.907.009</b>	87.856
ROMA	<b>52</b>	1.996.507	38.394	<b>77</b>	3.566.075	46.313
SALERNO	<b>18</b>	991.919	55.107	<b>11</b>	366.057	33.278
TORINO	<b>6</b>	247.451	41.242	<b>9</b>	91.162	10.129
TRENTO	<b>1</b>	15.681	15.681	<b>1</b>	53.050	53.050
sez. dist. BOLZANO	n.p.			<b>1</b>	28.528	28.528
TRIESTE	<b>3</b>	119.300	39.767	<b>2</b>	9.355	4.678
VENEZIA	<b>24</b>	657.143	27.381	<b>23</b>	638.964	27.781
<b>Totale</b>	<b>565</b>	<b>24.506.190</b>	<b>43.374</b>	<b>750</b>	<b>36.958.291</b>	<b>49.278</b>

<sup>12</sup> Il MEF non ha comunicato i dati per l'anno 2021 di Ancona, Campobasso e della sez. dist. Bolzano.

Rispetto all'anno precedente, nel 2021 si evidenzia una significativa riduzione, pari ad un terzo, dell'esborso complessivo passato da quasi 37 milioni di euro a 24,5 milioni di euro; inoltre, si evidenzia che seppure anche per l'anno 2021 permane una anomalia nei dati che caratterizzano i due distretti calabresi, che presentano esborsi complessivi notevolmente superiori a quelli di tutti gli altri distretti, anche di dimensioni maggiori, tale anomalia si è andata riducendo.

Per quanto riguarda il raffronto con gli importi medi corrisposti, le oscillazioni, anche notevoli, rispetto all'anno precedente, sono prevalentemente condizionate dall'esiguo numero di provvedimenti emessi. Relativamente agli uffici giudiziari con il numero maggiore di provvedimenti, si segnala il dato di Catanzaro, ove la liquidazione media si è considerevolmente ridotta, passando da € 69.463 a € 38.882, pur se a fronte di un numero di provvedimenti stabile.

### **3. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi**

Si è già ricordato che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, come pure evidenziato in premessa, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato *ingiusto*.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell'esercizio delle funzioni (art. 2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell'art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare *“l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile”*.

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali *“i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti”* (lett. a), *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”* (lett. g), *“il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile”* (lett. h), *“l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge”* (lett. l), *“l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali”* (lett. m) e *“l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza”* (lett. ff).

L'azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 della legge 195/1958 e dell'art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l'esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizione dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall'analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente *Relazione*, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Per completezza, e al solo fine di dare conto dell'intero lavoro svolto dagli uffici ispettivi ministeriali, si segnala che nell'ambito del citato monitoraggio sono state individuate le azioni disciplinari promosse e definite nel triennio 2019 - 2021 relative alle fattispecie dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 2 lett. g) del D.lgs. n. 109/96, prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge. Esse sono rappresentate dalla tabella che segue.

**SCHEMA 5 – RILEVAZIONE ILLECITO DISCIPLINARE DI CUI AL  
CITATO ART. 2 LETT. G) DEL D.LGS N.109/96 – anni 2019-2021**  
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

	Azioni Promosse	Iniziativa		Esiti				
		Pg Cassazione	Ministro Giustizia	Assoluzione	Censura	Ndp	In Corso	Ammonimento
<b>2019</b>	<b>24</b>	2	22	7	0	13	4	0
<b>2020</b>	<b>21</b>	0	21	0	0	0	21	0
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	50	5	45	9	0	14	27	0

## **CONCLUSIONI**

### **Conclusioni sulla Parte I della Relazione**

**La Parte I della presente Relazione**, concernente la rilevazione delle **misure cautelari personali coercitive**, fornisce anche per l'anno 2021, come per il precedente triennio 2018-2020, una significativa analisi dei dati rilevati presso gli uffici giudiziari.

Per l'anno 2021 il tasso di rispondenza degli uffici giudiziari competenti (sezioni GIP e sezioni Dibattimentali dei Tribunali) è stato del 70% (da confrontarsi con il 76%, 84% e 86% del triennio precedente), ma si rimarca anche qui, come già accennato nel paragrafo 3.1, che i dati risultano lo stesso ben significativi e comparabili con quelli degli anni trascorsi, in quanto hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali e si è al contempo proceduto ad effettuare una stima per gli uffici non rispondenti più significativi.

Si possono qui riepilogare gli aspetti maggiormente salienti dell'analisi effettuata sul quadriennio esaminato.

### **Misure cautelari emesse in generale**

- dal confronto dei dati relativi al biennio 2020-2021 con quelli del biennio 2018-2019, risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse, probabilmente dovuta agli effetti della pandemia a tutt'oggi purtroppo ancora in corso;
- non emergono significative variazioni nella distribuzione percentuale per tipologia di misura emessa nel quadriennio esaminato, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame;
- le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono il 58% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (restanti tipologie) ne costituiscono circa il 42%;
- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);
- il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico;
- l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel quadriennio in esame; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale.

- le sezioni GIP e Dibattimentali ubicate presso i Tribunali capoluogo di distretto detengono da sole circa il 50% delle misure totali emesse a livello nazionale;
- il 75% delle misure viene emesso dalle sezioni GIP, mentre il restante 25% viene emesso dalle sezioni Dibattimentali;

- con riferimento al biennio 2020-2021 e considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizza le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al Giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento. In particolare, con riferimento al 2021, per la custodia cautelare in carcere la differenza appare molto significativa: si è infatti rilevato come il GIP utilizzi tale misura con frequenza quasi doppia (34,1%) rispetto al giudice dibattimentale (17,8%);

- l'80% circa delle misure emesse in un dato anno, appartiene ad un procedimento iscritto nel medesimo anno presso l'ufficio.

### **Misure cautelari emesse nei procedimenti definiti**

- i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo sembrano avere tempi di definizione molto ridotti (circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona): si è calcolato come l'82,1% del totale delle misure emesse nell'anno 2021 nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno 2021, appartenga a procedimenti iscritti nel medesimo anno 2021;

- sempre nell'ambito delle misure emesse nei procedimenti definiti, si è rilevato come il 76,0% delle misure sia stato emesso in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena;

- se si aggiunge al 76,0% sopra indicato la percentuale del 14,4 % relativa alle misure emesse in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) con sospensione condizionale della pena, ne consegue che nel 90% dei casi la modalità definitiva di un generico procedimento ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva è la condanna, mentre nel restante 10% circa si è avuta un'assoluzione o proscioglimento a vario titolo;

- relativamente alle diverse possibili tipologie di definizione di un procedimento, non sembrano emergere significative differenze tra i provvedimenti emessi dal GIP e quelli emessi dal Dibattimento;

- con riferimento al biennio 2020-2021, non sembra infine emergere una qualche correlazione significativa tra tipologia di provvedimento emesso e gravità del tipo di misura emessa, ad eccezione forse del divieto di avvicinamento, ove la percentuale della

condanna è del 76% da confrontarsi con il 90% propria delle altre misure.

### Conclusioni sulla Parte II della Relazione

**La Parte II della presente Relazione** svolge inoltre l'analisi dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla **riparazione per ingiusta detenzione**, all'entità delle riparazioni e ai **procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati**, con il contributo fornito dal MEF e dall'Ispettorato generale.

Quanto ai dati relativi ai [provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione](#) dall'analisi svolta dall'Ispettorato generale del ministero emerge che:

✓ la comparazione con l'anno precedente mostra che le decisioni di accoglimento delle domande di riparazione hanno subito un **deciso incremento**: le domande accolte non più soggette ad impugnazione aumentano praticamente ovunque, ed in maniera più evidente nei casi di Reggio Calabria, Catania, Perugia, Bologna e Roma;

✓ l'esame delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all'anno 2021, operato su **490** provvedimenti, ha evidenziato che **292** ordinanze, il 60%, attengono a casi di indennizzo da "*sentenza di proscioglimento*" (art. 314, co. 1, c.p.p.) e **198**, pari al restante 40%, a casi di riparazione "*da illegittimità dell'ordinanza cautelare*" (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla [entità delle riparazioni](#), dai dati forniti del MEF risulta che:

✓ l'importo complessivamente versato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nell'anno 2021 (**€ 24.506.190**), riferito a **565** provvedimenti, è inferiore a quello registrato nel 2020 (€ 36.958.291), quando i provvedimenti erano stati 750; ed anche l'importo medio per provvedimento per l'anno 2021 (**€ 43.374**) risulta inferiore al dato del 2020 (ove l'importo medio è stato di € 49.278).

Relativamente ai [procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati](#) l'analisi normativa e il monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione consentono di ritenere:

✓ l'assenza di correlazione tra il riconoscimento del diritto alla riparazione accertato nei citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati;

✓ che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia nel corso di ispezioni ordinarie sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici;

✓ il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica giudiziaria dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.